

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3389 del 22/02/2016

Rinuncia all'azione da parte del legittimario totalmente pretermesso - Assimilazione alla rinuncia all'eredità - Esclusione - Conseguenze.

La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'eredità prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, sicché il creditore del legittimario totalmente pretermesso che intenda esperire l'azione ex art. 524 c.c., deve previamente impugnare la rinuncia di costui all'azione di riduzione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3389 del 22/02/2016